

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3947/89 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel caso delle operazioni di trasbordo o di transito nella Comunità di prodotti che si considerano aver lasciato il territorio doganale della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 28 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che, talvolta, determinati prodotti esportati con domanda di restituzione e che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità vi fanno ritorno per operazioni di trasbordo o di transito prima di giungere alla loro destinazione finale al di fuori di tale territorio; che il ritorno nel territorio doganale comunitario può anche avvenire per motivi non dovuti a necessità del trasporto, in particolare a scopo di speculazione; che, in tali casi, risulta pregiudicato l'obiettivo del termine di cui all'articolo 4 e all'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/88 ⁽⁵⁾; che è necessario, per evitare tali situazioni, definire con precisione le condizioni alle quali i prodotti possono rientrare nel territorio doganale comunitario;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3665/87 è aggiunto, dopo l'articolo 6, il seguente articolo 6 bis:

• Articolo 6 bis

1. In caso di esportazione via mare, per la concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni particolari:

a) quando l'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, salvi i casi di forza maggiore, i prodotti interessati possono permanere, in occasione di un trasbordo in uno o più altri porti situati nel territorio doganale della Comunità soltanto per un periodo massimo di 28 giorni.

b) Il periodo di 28 giorni di cui alla lettera a) non si applica quando i prodotti interessati hanno lasciato l'ultimo porto situato sul territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di 60 giorni.

c) Il pagamento della restituzione è subordinato

- alla dichiarazione dell'operatore che i prodotti non verranno trasbordati in un altro porto, o
- alla presentazione, all'organismo pagatore, della prova che le condizioni di cui alla lettera a) sono state rispettate. Detta prova comprende tra l'altro il documento o i documenti di trasporto, o la loro copia o fotocopia, a partire del primo porto in cui tali documenti sono stati vidimati fino al paese terzo in cui i prodotti interessati sono destinati ad essere scaricati.

Le dichiarazioni di cui al primo trattino sono oggetto di controlli appropriati per sondaggio da parte dell'organismo pagatore. In caso di controllo sono richiesti i mezzi di prova di cui al secondo trattino.

d) In luogo delle condizioni di cui alla lettera c), lo Stato membro di partenza può disporre che l'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità venga vidimato soltanto su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 22.